

al trasporto del fieno dalle accennate regioni dovrebbe provvedersi, in parte, a mezzo della via marittima.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« BERTINI ».

**Colonna di Cesarò.** — *Al ministro delle finanze.* — « Per sapere se sia vero che nell'ultimo concorso per titoli a 150 posti di volontario nella Amministrazione del registro e bollo sono stati ammessi giovani muniti della sola licenza liceale ed esclusi altri forniti di laurea universitaria ».

RISPOSTA. — « Con decreto ministeriale 7 agosto 1919 fu bandito, giusta l'autorizzazione concessa col decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1333, un concorso per titoli a 150 posti di volontario nell'amministrazione del registro e del bollo, richiedendosi come titolo di studio la licenza liceale o di istituto tecnico.

« La Commissione giudicatrice, appositamente nominata, in forza dell'articolo 7 del relativo bando, nel procedere alla valutazione dei titoli di ciascun aspirante, dovè tener conto più « specialmente dei punti complessivi » e di quelli « delle materie principali » conseguiti dai candidati nella « licenza liceale o d'istituto tecnico », perchè tali titoli erano appunto quelli richiesti « come base essenziale » per poter partecipare al concorso, e, con uniformi criteri di massima, determinò il valore degli altri titoli sussidiari contemplati dallo stesso bando di concorso, quali la laurea in giurisprudenza o altra laurea, altro titolo di studio superiore, il servizio eventualmente prestato presso pubbliche amministrazioni, le benemerienze patriottiche ed altri titoli eventuali riconosciuti valutabili, stabilendo un punto speciale per ciascun gruppo di titoli.

« Attesi tali criteri, che, ripetesi, trovano il loro fondamento nel succitato articolo 7 del bando, appare evidente che quei candidati sprovvisti di lauree, che avevano conseguiti ottimi punti nella licenza liceale o di istituto tecnico ed erano provvisti di altri titoli valutabili, specialmente per servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, dovevano, per necessità di cose, trovarsi in condizioni più vantaggiose di quegli aspiranti che, quantunque laureati, non avevano conseguiti punti elevati negli esami di licenza nella scuola secondaria e non erano in possesso di altri sufficienti titoli valutabili.

« In tali condizioni si trovano appena 14 candidati mentre fra i vincitori del concorso vi sono 136 laureati.

« Degli altri aspiranti hanno conseguito l'idoneità 294 laureati e 437 non laureati, mentre questa e stata invece negata a ben 482 aspiranti prov-

visti soltanto della licenza liceale o di istituto con scarsa punteggiatura e che non erano in possesso neppure di altri titoli.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« AMENDOLA ».

**Colonna di Cesarò.** — *Al ministro del tesoro.* — « Per sapere se non creda estendere ai possessori di titoli di rendita al portatore smarriti nel terremoto del 28 dicembre 1908, i benefici per la rinnovazione dei titoli smarriti nelle provincie liberate, visto che oramai la questione di principio, unico ostacolo finora frapposto dal Governo alle richieste dei danneggiati dal terremoto, è stata superata ».

RISPOSTA. — « Si ritiene che la norma di eccezione sancita dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti il risarcimento dei danni di guerra approvati con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, in base alla quale è ammessa la rinnovazione dei titoli al portatore, compresi quelli di debito pubblico, perduti nei territori invasi, dei quali sia comprovata l'avvenuta distruzione, non possa essere invocata come precedente, per ottenere che una consimile eccezione venga estesa nei riguardi dei titoli perduti nei disastri tellurici.

« Ed infatti la concessione di cui alla citata disposizione, connessa al principio del risarcimento ammesso per i danni di guerra non è sostanzialmente che una forma ed una misura del risarcimento stesso, e la sua portata, in dipendenza della causa eccezionalissima che l'ha consigliata, è di carattere puramente transitorio.

« Nei riguardi invece dei titoli perduti nei disastri tellurici, si deve escludere ogni causa d'indennizzo da parte dello Stato, ed i portatori quindi di tali titoli devono essere considerati alla stregua di quelli che hanno perduto titoli di debito pubblico per accidentalità varie e veramente fortuite.

« Di conseguenza un provvedimento di eccezione, adottato in favore dei danneggiati dai terremoti, si ridurrebbe alla rinunzia, nel caso speciale, al privilegio che la legge vigente fa allo Stato per i suoi titoli di debito.

« Pertanto il Governo, nelle presenti circostanze non crede opportuno di addivenire ad una deroga di così grave importanza, alla norma che i titoli al portatore di debito pubblico sono a rischio e pericolo di chi li possiede, perchè tale norma è posta principalmente a garanzia dei portatori dei titoli stessi per assicurare la libera e fiduciosa circolazione dei medesimi.

« Il Governo tuttavia si riserva di riprendere in considerazione tale questione e di risolverla con